Dall’ESTAR sono stati indetti di recente due concorsi:

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI per la copertura di n. 11 posti di DIRIGENTE Psicologo nella disciplina di Psicologia (84/2020/CON); Asl Toscana Sud Est

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE Psicologo nella disciplina di Psicoterapia (75/2020/CON); Asl Toscana Nord Ovest

Diversi problemi sono rilevabili in entrambi i bandi, ma si tratta di questioni effettivamente rilevanti soprattutto per quanto riguarda il concorso nella disciplina di Psicologia, per il quale si solleva la questione dell’equipollenza della specializzazione in Psicoterapia quale titolo utile per l’accesso (il bando prevede solo la specializzazione in Psicologia).

Questo il nodo centrale che ha prodotto allarme tra gli iscritti all’Albo e il proliferare di informazioni, a volte inesatte, talaltre premature, su quanto l’Ordine dovrebbe fare in proposito.

In base alle norme di legge vigenti, l’equipollenza dei titoli appare pacifica:

Art. 2, comma 3 della legge 401 del 29 dicembre 2000 *Norme sull’organizzazione sul personale del settore sanitario*:

“Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articolo 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, **deve intendersi valido anche ai fini dell’inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia,** fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali”.

Art. 24-sexies comma 1 della legge n. 31 del 28 del febbraio del 2008 *Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248*:

“I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell’articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento ai sensi dell’art. 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l’ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all’art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, e successive modificazioni, fermi restando gli altri requisiti previsti”.

Più che all’intento di escludere dalla selezione gli specialisti in psicoterapia, la non corretta dicitura del bando (che non fa riferimento alle norme sopra riportate, ma solo al precedente D.M. del 31/01/1998 e ss.mm.), si direbbe dovuta ad una poco accurata riproposizione di schemi concorsuali già utilizzati, concepiti per l’area medica e non rivolti agli psicologi. A conferma di questa ipotesi ci sono ulteriori elementi, come la strutturazione del form per presentare la domanda on line (dove le opzioni selezionabili in riferimento alla specializzazione sono solo quelle relative ai medici) e forse anche alla prevista ammissione al concorso, senza ulteriori specificazioni, degli specializzandi al terzo anno.

Il corretto presupposto normativo di tale previsione va ravvisato nei commi 547 e 548 dell’art. 1 della L. 30/12/2018, n. 145, così come modificati dai decreti legge adottati nel 2020 durante l’emergenza sanitaria allo scopo di integrare con urgenza le carenze di personale sanitario, in particolare dei medici. Posto che nel caso degli Psicologi, il SSN dispone di vaste graduatorie di professionisti già in possesso del titolo di specializzazione, sarebbe opportuno, anche al fine di evitare il vano proliferare delle domande, chiarire nell’avviso quanto è puntualizzato dai commi di legge sopra menzionati, ovvero che gli specializzandi, all’esito positivo della procedura concorsuale, sarebbero immessi in graduatorie separate e la loro eventuale assunzione sarebbe subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.

Non ci soffermiamo qui su un altro requisito previsto dal bando, ovvero l’ammissione al concorso dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le USL e le Aziende Ospedaliere con la qualifica di Dirigente PSICOLOGO nella disciplina per la quale è indetto il concorso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta. Oltre a chiedere chiarimenti in merito all’ESRTAR, si è cercato di avere elementi utili alla comprensione di questa previsione apparentemente illogica da parte di alcuni psicologi in servizio presso le USL e dal direttore dell’Ordine dei medici di Firenze (identica formulazione è presente anche nei bandi per i medici), ma nessuno è stato in grado di darne una interpretazione utile; l’unica ipotesi ragionevole è che si tratti di un’opportunità creata per un qualche ‘antico’ ambulatoriale privo di specializzazione che vorrebbe essere trasferito a un servizio diverso a quello cui venne assegnato (facoltà che gli sarebbe preclusa). Ma la tematica dell’inquadramento del personale dipendente dal SSN è molto complessa e probabilmente non vale la pena di affrontarla in questa sede per dirimere una questione che si qualifica come del tutto marginale.

Ad oggi questo Ordine ha scritto al Direttore e al Dirigente del settore concorsi dell’ESTAR assumendo che il titolo di specializzazione in psicoterapia è un requisito utile per l’ammissione al concorso e invitando perciò l’ente a modificare con la massima urgenza il form disponibile sul sito ESTAR per la compilazione della domanda di partecipazione che non consentiva l’inserimento di specializzazioni diverse da quelle in Psicologia. Parimenti l’ESTAR è stato invitato a fornire a quanti ne facciano richiesta risposte corrette su questo tema, risposte che tengano conto della normativa vigente (alcuni iscritti ci avevano infatti inoltrato risposte dell’ESTAR molto sintetiche ma di tenore diverso). In seguito a tale comunicazione, il form della domanda è stato tempestivamente modificato ed ora è possibile presentare la domanda anche agli specialisti in psicoterapia. Questo è un segno positivo, anche se altri ‘aggiustamenti’ sono ancora necessari. Siamo in attesa però di una formale risposta da parte dell’ente con interpretazione autentica del bando e tutte le eventuali azioni successive verranno valutate dall’Ordine all’esito di tale risposta (o assenza di risposta). Si ritiene infatti che una formale adesione a quanto rilevato a proposito della equipollenza delle specializzazioni sarebbe sufficiente a garantire l’ammissione dei candidati alla procedura concorsuale. Se tale formale adesione dovesse mancare, sarà necessario valutare, con l’ausilio dei consulenti legali, quali strade sia possibile, e preferibile, intraprendere a tutela degli esclusi. Ad una prima valutazione, non appare opportuno chiedere l’annullamento del bando in autotutela (o valutare la strada, tutta in salita, dell’impugnazione da parte dell’Ordine) provocando l’inevitabile slittamento temporale del concorso, anche perché sul piano meramente formale la dicitura “Specializzazioni in Psicologia, ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi del D.M. 30.01.1998 e ss.mm.” si presta ad una interpretazione estensiva andando a ricomprendere nelle “successive modificazioni” le norme che hanno stabilito l’equipollenza tra le due specializzazioni per l’accesso ai ruoli del SSN (ovvero non è indispensabile modificare il bando, quello che è necessario garantire è che le domande degli specialisti in psicoterapia non vengano rigettate).